

ORIGINALF B



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. M. G. Rinaldi F. FIORE

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 290/12 Ruolo Generale
promossa

DA:

Volkswagen Leasing G.M.B.H. : con Avv. Alessandro
Moruzzo

attrice-contro

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ S.p.A.: con Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXX~~

convenuta-

CONCLUSIONI come in atti

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come
rinnovellato dalla L.69/09.

Motivi della decisione

La domanda deve essere accolta.

Il procuratore della società Autostrade per l'Italia spa
cita giurisprudenza sull'insidia relativa a fattispecie
diverse da quella dedotta. Infatti la sent., citata dal
convenuto, si occupa di un caso nel quale è diverso sia il
presupposto soggettivo sia quello oggettivo di non

SENT. N. 849/13

Cron. N. 584/13

R.G. N. 290/12

REP. N. 739/13

Spedita:
17/7/2012

Depositata il: 7/2/12
PUBBLICATA IL
19 FEB 2013

OGGETTO:
(art.2043 c.c.).

applicabilità della presunzione prevista dall'art.2051 c.c. Infatti la sentenza si riferisce a beni demaniali sotto la vigilanza della P.A.

La società autostrade, al contrario è soggetto privato, ancorchè concessionario di un servizio pubblico privatizzato. La rete autostradale - pur vasta - non è - evidentemente - paragonabile al territorio demaniale e stradale di proprietà dello stato e degli enti locali, sia per entità sia per regime di fruizione (a pedaggio) delle autostrade.

Peraltro la Cassazione più recente è propensa a ritenere applicabile l'art.2051 anche alla PA (. Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all'enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.). Cassazione civile , sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779

Né giova alle tesi del convenuto l'art.1227 c.c. dal momento che non si allega alcuna prova in tal senso. Infatti stante da una parte una presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c., l'eventuale concorso del danneggiato ex art.1227 c.c. deve essere provato, con onere a carico del danneggiante custode (Cass.5445/'06) Invero una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato

da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2).

Pertanto va accolta la domanda dell'attore nei confronti di Autostrade per l'Italia spa volta a dichiarare la responsabilità nella verificaione del sinistro occorso determinando l'entità di tutti i danni con conseguente condanna della parte convenuta, al risarcimento nella somma richiesta.

Risolutivo il verbale e la deposizione testimoniale resa da ██████████ escusso alla udienza del 13/03/2012, alla capitolazione, di cui al punto uno della parte istruttoria dell'atto di citazione, rispondeva "E' vero" circa la presenza di una carcassa di pneumatico sulla carreggiata che, urtando contro la vettura condotta, ne provocava il danneggiamento.

Il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti verbalizzanti della Sottosezione della Polizia di Bologna, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla premessa dell'atto introduttivo attestavano che la vettura contrassegnata dalla lettera C ed identificata nella Audi Tg. DT772MX di parte attrice "(...) giunta all'altezza del Km 14+000 andava ad investire un copertone di un camion in mezzo alla carreggiata, nella specie tra la prima e la seconda corsia di marcia".

In tal senso la giurisprudenza di merito (Cass. Civ., sent. n. 298/03), per cui "per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c."

La presenza dell'oggetto sulla carreggiata è il risultato

della violazione del dovere di custodia che, nel caso di arterie stradali a percorrenza veloce, risulta ancora più gravoso e pregnante, volto all'attuazione di tutte quelle misure di cautela tendenti ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile. Non può sottacersi che la percorrenza è a pedaggio oneroso.

La presenza di un copertone sul manto stradale tanto da occupare lo spazio di due corsie rientra nella seconda tipologia dei casi ed in considerazione della natura del pericolo denunciato era rimesso alla società convenuta il compito di dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni prescritte per prevenire l'evento o, qualora lo stesso fosse stato imprevedibile o inevitabile altrimenti, di essersi trovata nella materiale impossibilità di rimuovere tempestivamente quella condizione pericolosa.

Ma tale prova liberatoria è mancata.

Infatti, se è ben vero che può ritenersi provata la presenza sulla corsia autostradale del copertone che con l'urto ha danneggiato la vettura di parte attrice e tuttavia, è altrettanto vero che non risulta altresì provata, con riferimento al giorno del sinistro ed alla tratta autostradale interessata, l'assenza di qualsivoglia segnalazione presso la sala radio della società autostrade relativamente alla presenza di oggetti in carreggiata, né la presenza nei frangenti precedenti il sinistro, di uomini e mezzi deputati al controllo della regolarità del transito ed alla verifica dell'assenza di anomalie.

Inoltre si aggiunga che questa più rigorosa concezione della prova liberatoria fa sì, ad esempio, che la dimostrazione positiva della propria condotta diligente non è considerata sufficiente per andare esenti dalla

responsabilità ex art. 2051 c.c.,

La società Autostrade spa ha un preciso dovere di custodia, relativamente alle categorie di beni detenuti al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo. La giurisprudenza, infatti, pacificamente prevede: "per le autostrade, contemplate dall'articolo 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'articolo 2051c.c." (Cass. Civ .sent. n. 298/2003 e n. 488/2003). Tale assunto è stato confermato da altre pronunce fra le quali: sent.. n. 2705/2008 Tribunale di Bologna; sent.. n. 3166/2008 Tribunale di Bologna; sent. n. 3041/2009 Tribunale di Bologna; sent. n. 3651/2006 Cass. Civ.; sent.. n. 15383/2006; Cassa Civ.; sent. n. 20754/2009 Cass. Civ..

La responsabilità consiste anche nel fatto che la convenuta ha ommesso di effettuare il controllo sulla rete autostradale. La Autostrade spa, infatti, avrebbe dovuto attuare un continuo ed efficace controllo ed una costante vigilanza al fine di evitare che la buca, formatasi nel manto stradale, generasse pericolo per gli utenti. La Cassazione, infatti, ha più volte sancito che "...la custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale.." (Cass. civ 15383/2006). Inoltre, come già sostenuto dalla Cassazione, ritenere non applicabile la

responsabilità da beni in custodia, per i danni causati dai beni demaniali, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati (Cass. Civ.15383/2006).

Sul *quantum* la contestazione del convenuto è talmente generica da non poter essere di fatto considerata ex art. 115 c.p.c. così come rinnovellato dalla L.69/'09.

L'art 115 c.p.c. nella sua nuova formulazione prevede che i fatti e le circostanze non contestati specificatamente assumono valore di fatti e circostanze provati con gli ordinari mezzi istruttori, imponendo al Giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. In questa ipotesi, il verbo "deve" utilizzato dal Legislatore non assume affatto le caratteristiche di un limite, come è per le prove proposte dalle parti, ma un vero e proprio obbligo per il Giudicante di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, che sono il risultato di un comportamento omissivo della parte. L'assenza di fatti allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, equivale alla mancanza di contestazione, e per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale si devono, con essa, richiamare circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative.

Danno da fermo tecnico.

Per consolidata giurisprudenza il danno da fermo tecnico può ben essere liquidato in via equitativa, in difetto di prova documentata in ordine al tipo di danno in oggetto, ogni volta che dall'esame delle circostanze lo stesso sia stato semplicemente accertato o sia altamente probabile in base all' *id quod plerumque accidit*, in difetto, ovviamente, di prova contraria.

Difatti, "il c. d. danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale per il mancato uso del medesimo durante il tempo necessario per le riparazioni può ben essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in difetto di elementi di prova contraria (ex plurimis: Cass. 3 aprile 1987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009; 5 maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109; 14 dicembre 2002 n. 17963).

Secondo la Corte di legittimità ciò che rileva, infatti, è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato, giacché l'auto è, anche durante la sosta, fonte di spese di gestione. Circa la liquidazione in via equitativa è il caso di rilevare che questa deve essere ancorata al risultato dell'accertamento condotto nel processo sul periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni essenziali per il ripristino.

Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando tra le parti, nella causa NRG 290/12,

- Dichiarata la responsabilità della convenuta soc. Autostrade per l'Italia spa in persona del legale rappresentante pro-tempore, la condanna a risarcire l'attore la somma di €.1854,31 a titolo di danno oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché 400,00 euro per fermo tecnico,
- Condanna il convenuto a pagare le spese legali quantificate in €.500,00 oltre agli accessori di legge (IVA e CPA) e il contributo unificato di €.33,00.

- Il Giudice di Pace

[Handwritten Signature]
Depositato in Cancelleria

19 FEB 2013

CANCELLERIA
D.ssa Rosella Rodolico

